



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI

tel + 39 040 377 5520
fax + 39 040 377 5523

sanita.pol.soc@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Area delle risorse umane

protocollo n. 15838/SPS/ARU

Ai Direttori generali
delle Aziende per i servizi sanitari

LORO SEDI

All'INSIEL S.p.A.
Via Umago, 15

33100 UDINE

Alla c.a. della dott.ssa Luisa Baruzzo
fax 0432/557777

Trieste, **7 SET. 2010**

oggetto: Accordi Collettivi Nazionali per la medicina convenzionata. Biennio economico 2008 – 2009.

Facendo seguito alla nota prot.n. 13041/SPS/ARU dd. 12.7.2010 della scrivente Direzione, con la quale si portava a conoscenza di codeste Amministrazioni che in data 8.7.2010 sono entrati in vigore gli Accordi collettivi nazionali in oggetto, e all'incontro con i referenti dei servizi aziendali di medicina convenzionata del 31 agosto 2010, s'invitano codeste Aziende sanitarie a procedere alla liquidazione a favore del personale interessato delle spettanze contrattuali dovute a titolo di "Arretrati 2008-2009", nella mensilità stipendiale di settembre 2010, secondo le indicazioni di seguito fornite.

Va premesso, in via generale, che ciascuno degli Accordi Collettivi Nazionali relativi al biennio economico 2008-2009, stabilisce che gli arretrati per il medesimo biennio economico 2008-2009, di cui alle tabelle rispettivamente contenute nell'art. 8, comma 1, dell'ACN per i medici di medicina generale (tabelle A e C), nell'art. 10, comma 1, dell'ACN per i medici pediatri di libera scelta (tabella A) e nell'art. 8, comma 1, dell'ACN per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità (tabelle A e C), sono corrisposti entro tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi AA.CC.NN. (8 luglio 2010).

Atteso un tanto, la liquidazione da effettuare nella mensilità stipendiale di settembre 2010 consente di ottemperare al termine sopraindicato.

In merito al calcolo degli arretrati, si forniscono le specifiche disposizioni su alcuni aspetti applicativi che necessitano di chiarimenti per una uniforme applicazione a livello regionale.

A) ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Medici di Assistenza primaria (art. 8, comma 1, tabella A)

Gli arretrati del 2008 e del 2009 vanno liquidati ai medici sostituiti dei medici di assistenza primaria con le modalità già disposte con la nota della SISAC dd. 3.9.2009, prot.n. 487/2009, così come riportato nell'apposito sito internet della SISAC, nell'ambito della sezione dedicata alle FAQ relative all'applicazione dell'ACN del 29.7.2009. Di conseguenza, sulla base delle richiamate indicazioni:

- Per l'anno 2008 il valore dell'emolumento da calcolare è ragguagliato alla quota annua per assistito derivante dalla seguente formula: 0,39% del 70% della quota di cui all'art. 59, lettera A, comma 1, dell'ACN del 29.7.2009.
- Per l'anno 2009 il valore dell'emolumento da calcolare è ragguagliato alla quota annua per assistito derivante dalla seguente formula: 4,46% del 70% della quota di cui all'art. 59, lettera A, comma 1, dell'ACN del 29.7.2009.

Ai medici titolari che si sono fatti sostituire nel periodo 1.1.2008 – 31.12.2009, nel calcolo degli arretrati va dedotta la quota di arretrati spettante ai loro sostituti.

Con riferimento ai medici con incarico provvisorio la liquidazione degli arretrati del biennio economico 2008-2009 viene effettuata con le medesime modalità applicate per la corresponsione degli arretrati 2006-2007.

Ai sensi dell'art. 8, comma 13, gli arretrati in oggetto sono corrisposti, in assenza di specifica autorizzazione, nel limite del massimale del medico di assistenza primaria e delle scelte in deroga acquisibili secondo quanto previsto dall'art. 40 dell'ACN del 23.3.2005.

Medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale (art. 8, comma 1, tabella C)

Gli arretrati del 2008 e del 2009 vanno liquidati a tutti i medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, secondo le quote orarie indicate all'art. 8, comma 1, tabella C.

B) ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (art. 10, comma 1, tabella A)

Gli arretrati del 2008 e del 2009 vanno liquidati ai medici sostituti dei medici pediatri di libera scelta con le modalità già disposte con nota della SISAC dd. 3.9.2009, prot.n. 487/2009, così come riportato nell'apposito sito internet della SISAC, nell'ambito della sezione dedicata alle FAQ relative all'applicazione dell'ACN del 29.7.2009. Di conseguenza, sulla base delle richiamate indicazioni:

Per l'anno 2008 il valore dell'emolumento da calcolare è ragguagliato alla quota annua per assistito derivante dalla seguente formula: 0,39% del 55% (comma 2 allegato F) della quota di cui all'art. 58, lettera A, commi 1 e 9, dell'ACN del 29.7.2009.

- Per l'anno 2009 il valore dell'emolumento da calcolare è ragguagliato alla quota annua per assistito derivante dalla seguente formula: 4,46% del 55% (comma 2 allegato F) della quota di cui all'art. 58, lettera A, commi 1 e 9, dell'ACN del 29.7.2009.

Ai pediatri titolari che si sono fatti sostituire nel periodo 1.1.2008 – 31.12.2009, nel calcolo degli arretrati va dedotta la quota di arretrati spettante ai loro sostituti.

Con riferimento ai pediatri con incarico provvisorio la liquidazione degli arretrati del biennio economico 2008-2009 viene effettuata con le medesime modalità applicate per la corresponsione degli arretrati 2006-2007.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, gli arretrati in oggetto sono corrisposti, in assenza di specifica autorizzazione, nel limite del massimale del pediatra di famiglia e delle scelte in deroga acquisibili secondo quanto previsto dall'art. 38 dell'ACN del 15.12.2005.

C) ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (art. 8, comma 1, tabelle A e C)

Gli arretrati del 2008 e del 2009 vanno liquidati a tutti gli specialisti e professionisti con qualsiasi tipo di incarico, secondo le quote orarie indicate all'art. 8, comma 1, tabelle A e C.

Gli arretrati 2008 e 2009 non hanno alcun effetto sulla liquidazione del premio di operosità, di cui all'art. 49 dell'ACN del 29.7.2009, per gli specialisti/professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato cessati.


Si rimanda, infine, a codeste Aziende la valutazione, caso per caso, in merito all'opportunità di considerare o di trascurare gli importi da liquidare in base alla loro rilevanza con riferimento a tutto il personale convenzionato interessato all'applicazione degli AA.CC.NN. in oggetto.

Al finanziamento dei costi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei citati AA.CC.NN. si provvede tramite le apposite risorse accantonate nei bilanci aziendali per gli esercizi 2008 e 2009.

Le presenti indicazioni vengono impartite fatte salve le eventuali diverse modalità applicative che potrebbero successivamente intervenire da parte della SISAC:

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Centrale
dott. Paolo Basaglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Basaglia', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.